



Comune di Riccione
Provincia di Rimini

Atto nr. **14**
Data **11-04-2013**

Prot. Gen.

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **Art. 14 DL 201/2011 TARES - Provvedimenti**

1° Convocazione Seduta Pubblica

L'anno 2013, il giorno 11 del mese di Aprile alle ore 18:30 nella Sala Consiliare della Civica Residenza, previa formale convocazione del Sindaco e di tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'inizio della discussione dell'argomento, risultano presenti e assenti:

Sindaco	PIRONI MASSIMO		
1	FABBRI GLORIA	16	MARIOTTI SONIA
2	PICCIONI STEFANO	17	BOSSOLI STELIO
3	MICHELOTTI FRANCESCO ASSENTE	18	BERTUCCIOLI ROSITA
4	UBALDI FABIO	19	AIRAUDO FILIPPO ASSENTE
5	VENERANDI OMAR	20	BARNABE' ALESSANDRO
6	RIPA LAURA	21	USAI ANDREA ASSENTE
7	SERAFINI GUGLIELMO	22	ROSATI DAVIDE
8	MORGANTI ILENIA	23	IAIA COSIMO
9	URBINATI ANDREA	24	TIRINCANTI LUCIANO
10	VALENTINI SANDRO	25	VOLPE MARCO
11	BENEDETTI DANIELE	26	TOSI RENATA
12	CASADEI CARMEN	27	BEZZI GIOVANNI
13	PALLAORO MARCO	28	RAFFAELLI ELENA ASSENTE
14	VILLA MAURO	29	MONTANARI EMANUELE
15	CASTELLANI BRUNO	30	CIABOCHI VALTER

Presenti 27 (compreso Sindaco) Assenti 4.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale DOTT.SSA MORGANTI ILENIA.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. A) D.Lgs. 267/00) il Segretario Comunale DOTT.SSA PIRACCINI LIA .

Sono presenti gli Assessori : FRANCOLINI LANFRANCO, GHINI ENRICO, VARO ILIA, PRUCCOLI MAURIZIO, TORCOLACCI FEDERICA .

INIZIO DISCUSSIONE PRESENTE PUNTO: ore 00.30 del 12-4-2013.

La Dr.ssa Farinelli, Dirigente del Settore FINANZE – BILANCIO – TRIBUTI – PATRIMONIO – SOCIETA' PARTECIPATE – PROVVEDITORATO ED ECONOMATO, ed i Signori Sartori Danilo, Drudi Marco e Piccioni Fabrizio, componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, sono presenti in aula per fornire eventuali chiarimenti ai Consiglieri comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera del Settore TRIBUTI, predisposta in data 28-02-2013 dal Responsabile del Procedimento FARINELLI CINZIA (Assessore proponente: VARO ILIA);

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi in ordine alla regolarità tecnica/contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

- a) Dirigente Responsabile Servizio interessato, dott.ssa FARINELLI CINZIA, in data 28-02-2013: favorevole;
- b) Responsabile di Ragioneria, dott.ssa FARINELLI CINZIA, in data 28-02-2013: favorevole;

Dato atto che la pratica è stata esaminata dalla 1^a, 2^a e 3^a Commissione Consiliare nelle sedute congiunte del 20-03 e 27-03-2013 e del 03-04 e 08-04-2013, come risulta da Verbali depositati agli atti della deliberazione di Consiglio comunale n° 22 assunta in pari data e da Estratto Verbale della seduta congiunta del 08-04-2013 depositato agli atti della presente deliberazione;

Udito l'intervento dell'Assessore Varo che, integralmente dattiloscritto dalla registrazione su supporto informatico, si conserva depositati agli atti;

Durante la discussione si allontanano i Consiglieri Barnabé, Rosati, Iaia, Tirincanti, Volpe, Tosi, Bezzi, Montanari, Ciabochi e Benedetti, per cui i presenti sono n. 17 (compreso il Sindaco);

Alle ore 00.33 del 12-04-2013, disposta la votazione sulla proposta di deliberazione, con il sistema elettronico, con il seguente esito:

Presenti n° 17	Astenuti n° 1 P.S.E.: Bossoli	Votanti n° 16
Favorevoli n° 16		
Contrari n° //		

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegata proposta di deliberazione;

INOLTRE

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Riscontrato il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale;

Il presente atto è dichiarato

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Documenti depositati agli atti:

- 1) Estratto Verbale della riunione congiunta della 1^a, 2^a e 3^a Commissione consiliare in data 08-04-2013;
- 2) Trascrizione dattiloscritta del dibattito consiliare.



Comune di Riccione

Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

XXCC - 16 - 2013

TRIBUTI

Riccione, 28-02-2013

OGGETTO: Art. 14 DL 201/2011 TARES - Provvedimenti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 14 del DL. N. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 che istituisce a far data dal 01 gennaio 2013, in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, in sostituzione dei previgenti prelievi in materia di rifiuti(quali a titolo esemplificativo :Tia Integrata Ambientale o Tia 2, Tia 1 o Tariffa Igiene Ambientale o Tarsu);

Considerato che, ai sensi dell'art. 14 in questione:

- ✓ Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune sul cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili a tributo, in virtù della disposizione normativa.
- ✓ Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- ✓ Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'[articolo 1117](#) del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- ✓ Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con apposito regolamento; nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente .

- ✓ La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15](#) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
- ✓ Entro il 31 ottobre 2012, il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, avrebbe dovuto stabilire i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa.
- ✓ Detto regolamento non è stato ancora emanato, e, nella fase transitoria, in assenza del medesimo, il legislatore ha disposto l'applicazione delle disposizioni vigenti di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), relative al cosiddetto metodo normalizzato, vale a dire il metodo vigente utile per definire le componenti dei costi e per determinare la tariffa di riferimento, ovvero la tariffa base per poter determinare la tariffa di riferimento del servizio di gestione del ciclo rifiuti urbani.
- ✓ Alla tariffa va applicata una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato, maggiorazione che questa Amministrazione non intende applicare.
- ✓ A decorrere dall'anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'[articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'[articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011](#), sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard richiamata pari allo 0,30 al mq. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.
- ✓ Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
- ✓ Il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento in determinati casi stabiliti ex lege, quali, a titolo esemplificativo: abitazioni con unico occupante, abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato, abitazione occupate da soggetti che risiedono per più di un semestre all'anno all'estero, ecc,
- ✓ Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, che vanno iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura va assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
- ✓ Le agevolazioni, tutte, si applicano anche alla maggiorazione standard, il cui gettito, pertanto, subirà una proporzionale riduzione.

Il Consiglio Comunale,

1) **deve procedere , con regolamento** da adottare ai sensi art. 52 D.lgs.446/1997, a determinare la disciplina per l'applicazione del tributo, stabilendo:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo, nonché le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento;

2) **deve approvare**, altresì, **le tariffe del tributo** entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, **in conformità al piano finanziario** del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. Unitamente al tributo sui rifiuti e sui servizi è riscosso ,e, continua ad essere applicato , il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'[articolo 19](#) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e va applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione standard suddetta; i soggetti passivi del tributo devono presentare la dichiarazione entro il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione sarà redatta su modello messo a disposizione dal comune. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'[articolo 52](#) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deve essere versato esclusivamente al comune. Per l'anno di riferimento il versamento va effettuato, in mancanza di diversa deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. Il comune deve, altresì, designare il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Considerato che :

Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente;

il piano finanziario, è elemento necessario anche per la successiva approvazione delle tariffe, in quanto rappresenta il documento che contiene i costi del servizio di smaltimento rifiuti , la cui copertura deve essere garantita , integralmente (100%), dall'entrata del tributo;

Considerato, però, che:

i costi così determinati, relativi, in particolare, all'ipotesi di Piano finanziario per l'anno 2013, comprensivi dei costi comuni (CGD = Generali di gestione, CARC= amministrativi riscossione e contenzioso e CC=Comuni diversi) oltre ai costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti e remunerazione), sono stati stimati in Euro 9.570.000,00;

tenuto conto che la tariffa, nella composizione prevista ex lege, suddivisa in quota fissa e variabile, deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio, fatto salvo per il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche che non va ricompreso in virtù del comma 14 art. 14 in questione, nonché le eventuali ed ulteriori riduzioni ed agevolazioni in quanto trattasi di spese la cui copertura relativa dovrà essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio;

Al costo totale del servizio, deve, però., aggiungersi, la componente aggiuntiva dell'Iva (10%) da applicare al costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati effettuato dal Gestore e fatturato al Comune, nonché il tributo provinciale nella misura del 5% da riversare all'Ente provincia di competenza nonché il CARC cioè il recupero dei costi generali sostenuti dal Comune;

Rilevato altresì che:

- ai sensi art. 14, comma 13, alla tariffa, così determinata, avente natura tributaria, è applicata una maggiorazione standard di 0,30 al mq, a copertura dei servizi indivisibili dei comuni;
- detta maggiorazione, tenuto conto dei mq complessivamente riferiti alle utenze domestiche e non, è pari a € 1.124.000,00;
- il consiglio comunale può aumentare fino a 0,40 detta maggiorazione, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato, ma che questa Amministrazione non intende applicare la suddetta maggiorazione;
- a decorrere dal 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio ed il fondo perequativo sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla suddetta maggiorazione standard e, quindi di € 1.124.000,00;

Tenuto conto, pertanto, che il consiglio comunale, dovrà:

- 1) in ragione della potestà regolamentare conferita dall'art. 52 del d.lgs. 446/1997, approvare un regolamento per disciplinare l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
 - a. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni,
 - d. l'individuazione delle categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - e. termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;
 - f. eventuali circostanze esimenti o attenuanti in materia sanzionatoria, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale;
 - g. disciplinare le modalità di applicazione del tributo giornaliero
 - h. approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per approvazione del bilancio di previsione;
 - i. stabilire la possibilità di richiedere come previsto dalla legge uno o più acconti in regime Tarsu salvo conguaglio, nelle more dell'approvazione delle relative tariffe Tares;

Tenuto conto in particolare che e' opportuno ,in considerazione e nell'attesa di conoscere le possibili modifiche della disciplina relativa al tributo in questione, rimandare l'adozione del regolamento con successivo atto nonché le relative tariffe , mentre, è necessario quantomeno deliberare di :

1. iscrivere a Bilancio l'importo dei costi indicati nel piano Finanziario presumibile, atteso che dovranno essere coperti integralmente dalla corrispondente entrata tariffaria;
2. differire i termini di versamento del tributo stabiliti dal comma 35 , al momento in cui nel corso dell'anno 2013 i contribuenti riceveranno dagli uffici comunicazione di effettuare il relativo versamento, mediante bollettino e /o modello di pagamento unificato (F/24);
3. stabilire , per il primo anno di applicazione del tributo, che il termine di presentazione della dichiarazione decorre dal 01 giugno 2013, anche se relativo ad occupazioni e/o cessazioni verificatesi nel periodo antecedente ;

Sentite le associazioni di categoria e valutato necessario di comune accordo istituire un tavolo tecnico per la precisa e concertata definizione dei meccanismi di utilizzo dei coefficienti min. e max. del metodo normalizzato, da applicarsi alle varie categorie economiche previste dal Decreto Ronchi;

Atteso ,altresì, che :

- il comune è il soggetto che applica e riscuote il tributo mediante bollettino di conto corrente o modello di pagamento unificato;
- occorre stanziare nel bilancio di previsione il capitolo di spesa per il trasferimento alla provincia della quota provinciale;
- Intestare al comune di Riccione apposito conto corrente postale recante il nome del tributo di nuova istituzione" Tares";
- Iscrivere al titolo I categoria 3° , il Tares , tenendo conto dell'importo dei costi del servizio di cui all'ipotesi di piano finanziario allegato, gravato di Iva al 10% , depurato dei costi comuni gestionali (CARC e CGD) propri del gestore Hera e di una quota per svalutazione crediti, pari a complessive € 14.250.000,00 tenendo conto altresì dell'incremento inflativo dell'1,5% da applicare sui costi gestionali;
- Iscrivere a bilancio sia in entrata che in uscita un importo quantificato in € 14.702.000,00, per l' entrata depurato della quota per svalutazione credito, comprensivo di IVA, unitamente al quale verrebbe ad essere riscossa la componente a copertura dei servizi indivisibili, per un importo pari a € 1.124.000,00 ed il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.lgs. 504/1992; nella misura deliberata dalla provincia, non superiore al 5% del tributo , esclusa la maggiorazione;

Visto :

- l'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il quale dispone che i Comuni disciplinano con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non previsto dal regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti.
- l' art. 53, comma 16, della L. 388/2000il quale prevede che i regolamenti relativi alle entrate hanno effetto retroattivo al primo gennaio dell'anno di riferimento anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio , purché entro il termine stabilito da norme statali per deliberare il bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe relative ai tributi degli enti locali è stabilito entro la data fissata da

norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento;

Visto , altresì , :

- l'art. 27, comma 8 della L. 448/2001, modificativo del comma 16 dell'[articolo 53](#) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone in merito alla decorrenza dei termini di efficacia delle delibere delle aliquote/tariffe e dei regolamenti relativi alle entrate anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario purchè entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;
- la L. 212/2000 recante disposizioni in materia dei diritti del contribuente;
- i D.lgs. nn. 471 e 472 del 1997, e s.m.i., in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie;
- il D.Lgs. 267/2000, e.s.m.i., tenuto conto dei recenti emendamenti apportati dal DL. 174/2012, in materia di Ordinamento degli Enti Locali, con particolare riferimento :
 - all'art. 42, lett.a) che elenca tra gli atti di competenza consiliare l'istituzione e l'ordinamento del tributo;
 - alle ulteriori competenze nonché pareri individuati in capo al collegio dei revisori;
- la L. 69/2009 , art. 32, e s.m.i., in materia di pubblicità on line degli atti;
- la L. R. 6/2004 attuativa della L.Costituzionale 3/2001, che abroga definitivamente l'attività di controllo di legittimità dei CORECO nei confronti degli atti degli Enti Locali, disponendo la definitiva soppressione degli stessi;

Dato atto che :

- il responsabile di procedimento, è la dirigente responsabile del Servizio Servizi Tributari, Dott.ssa Cinzia Farinelli;
- all'istituzione del tributo Tares occorre procedere ad iscrivere a Bilancio gli importi ante stimati alle corrispondenti voci di entrata ed uscita , tenendo conto che unitamente al tributo sarà riscossa la addizionale a copertura dei servizi indivisibili ed il tributo provinciale nella misura deliberata dalla Provincia, alla quale il medesimo dovrà essere riversato , in quanto trattasi tributo proprio provinciale;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica contabile acquisiti ai sensi art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. _____ e contrari n. _____;

DELIBERA

1. di darsi atto che, alla luce di quanto esposto e in narrativa ,che è qui da intendersi integralmente trascritto, dal 01.01.2013 è istituito, in virtù dell'art. 14 del dl. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, il tributo comunale sui rifiuti e servizi, qui di seguito denominato Tares;
2. di darsi atto che il regolamento disciplinante l'applicazione del Tares, sarà adottato con successivo provvedimento, e che ai sensi dell'art. 14 del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni "per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate e' determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA";
3. di stabilire che si provvederà con successivi atti ad approvare l'articolazione tariffaria e le relative tariffe da applicare all'utenza domestica e non, atteso che comunque, l'importo

- iscritto a Bilancio costituisce l'insieme dei costi del servizio che dovranno essere coperti integralmente con le entrate tariffarie;
4. di iscrivere in conseguenza di quanto precede, nell'approvando bilancio di previsione 2013 l'importo dei costi, aumentati dell'Iva, indicati nell' ipotesi di piano Finanziario posta agli atti del Servizio Finanze e Tributi, pari ad € 14.702.000,00 caricati dei presunti costi gestionali del Comune in quanto è il Comune che, ex lege, dovrà gestire la nuova entrata tributaria, nonché dell'importo a copertura dell'add.le sui servizi indivisibili e del tributo provinciale da riversare nella misura max del 5% del tributo Tares alla provincia;
 5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto;
 6. di darsi atto che il responsabile di procedimento, è la dirigente responsabile del Servizio Servizi Tributi, Dott.ssa Cinzia Farinelli;
 - **di inoltrare** copia del presente atto al;
 - Servizio finanziario, per gli opportuni controlli;
 - Atersir ed Hera spa, per opportuna conoscenza.

Comune di Riccione

Provincia di Rimini

PARERI

(art. 49 COMMA 1 – D.Lgs 18.8.2000, n. 267)

OGGETTO: ART. 14 DL 201/2011 TARES - PROVVEDIMENTI

Sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, si esprimono i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA

(regolarità e correttezza dell'azione amministrativa)

X FAVOREVOLE CONTRARIO

Riccione, 28.02.2013

F.TO Il Dirigente
FARINELLI CINZIA

REGOLARITA' CONTABILE

(riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente)

X FAVOREVOLE CONTRARIO NON DOVUTO

Riccione, 28.02.2013

Il Dirigente del Servizio Finanziario
F.to Farinelli D.ssa Cinzia

Del che s'è redatto il presente verbale che viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
DOTT.SSA MORGANTI ILENIA

IL VERBALIZZANTE
DOTT. SSA PIRACCINI LIA

Copia della presente deliberazione nr. 14 del 11-04-2013 composta da n. 12 fogli è in affissione all'Albo Pretorio on-line dal 23-04-2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pubblicata al n. 672 del Registro delle Pubblicazioni.

Riccione, 23-04-2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AA.GG. - UFF.LEGALE – CONTRATTI - SERV.DEMOG.-
ELETTORALE - URP- PROTOCOLLO – MESSI
Dott. Enzo Castellani

La presente deliberazione, ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, E' DIVENUTA ESECUTIVA per:

(a) Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 267/2000).

(b) Decorrenza dei termini dal giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line (10 gg.) ex art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000.

Riccione, 23-04-2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AA.GG. - UFF.LEGALE – CONTRATTI - SERV.DEMOG.-
ELETTORALE - URP- PROTOCOLLO – MESSI
Dott. Enzo Castellani